

COMUNE DI TERNI



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	PAG. 4
--	--------

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE	PAG. 4
ART. 3 - REGOLAMENTAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ENTRATA	PAG. 5
ART. 4 - ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI	PAG. 5
ART. 5 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	PAG. 5

TITOLO III

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I – Gestione delle entrate

ART. 6 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE	PAG. 6
ART. 7 - SOGGETTI RESPONSABILI	PAG. 7
ART. 8 - MODALITA' DI VERSAMENTO	PAG. 7
ART. 9 - OMISSIONE E RITARDI DEI PAGAMENTI	PAG. 8
ART. 10 - DILAZIONI DI PAGAMENTO	PAG. 8
ART. 11 - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	PAG. 9
ART. 12 - POTERI ISPETTIVI	PAG. 9

Capo II – Accertamento

ART. 13 - OBBLIGHI DEGLI UFFICI CONNESSI ALL'ACCERTAMENTO	PAG. 10
ART. 14 - COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALL'ACCERTAMENTO	PAG. 14

ART. 15 - RIMBORSI	PAG. 14
ART. 16 - COMPENSAZIONI	PAG. 15
ART. 17 - IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI	PAG. 15
ART. 18 – OBBLIGO DI FATTURAZIONE	PAG. 16

TITOLO IV RISCOSSIONE

Capo I – Principi generali

ART. 19 - IMPORTI MINIMI	PAG. 16
--------------------------	---------

Capo II – Recupero crediti derivanti da entrate patrimoniali

ART. 20 - PRINCIPIO GENERALE	PAG. 16
ART. 21 - INVITO AL PAGAMENTO	PAG. 17
ART. 22 - INGIUNZIONE	PAG. 17
ART. 23 - ESECUZIONE	PAG. 18
ART. 24 - INTERESSI	PAG. 18

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - NORMA DI RINVIO	PAG. 18
ART. 26 - NORMA FINALE	PAG. 18

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali extra tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni e nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti.
3. La disciplina regolamentare indica le procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali extratributarie, individua le competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità e sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune in base ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza;
4. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le relative disposizioni legislative.

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI

ART. 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, provinciali e regionali.
2. Costituiscono, in ogni caso, entrate comunali quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie (Imu, Ici, Tasi, Tarsu, Tares, Tari, Imposta comunale della Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni);
 - le entrate derivanti dall'occupazione del suolo pubblica (Tosap);
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;

- le entrate derivanti dalla riscossione dell' imposta di soggiorno;
- le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
- le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

ART. 3 – REGOLAMENTAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ENTRATA

1. Fermo restando i criteri generali stabiliti di presente Regolamento, le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell' entrata stessa.

ART. 4 – ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, in base alle norme in materia, la determinazione delle tariffe, dei prezzi e di quanto non riservato per legge dal Consiglio Comunale.
3. Compete al Consiglio Comunale l'approvazione e la modifica delle aliquote e delle detrazioni nelle materie allo stesso riservate dalla legge.
4. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ed entro i termini di approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 446/1997.
5. In caso di approvazione successivamente ai termini di cui al comma precedente aliquote e tariffe avranno vigenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. In caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 5 – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni delle entrate comunali sono individuate dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO III GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I – Gestione delle entrate

ART. 6 – FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Le entrate del Comune sono di norma gestite in forma diretta.
2. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446;
 - a) ai soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;
 - b) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - c) alla società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - d) alle società di cui all' articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui alle predette lettere a) e b), a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
3. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l' affidamento delle attività o del servizio, comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni e i poteri per l' esercizio delle attività di gestione delle entrate previste dal comma 1, sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell' entrata, come disciplinato dal successivo articolo 7;
4. La scelta della forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.
5. L'affidamento a terzi non deve comportare maggiori oneri per il contribuente/utente.

ART. 7 – SOGGETTI RESPONSABILI

1. Sono responsabili delle entrate di competenza del Comune i Dirigenti ai quali risultano affidate, per delega sindacale, mediante il P.E.G. o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata determinate e specifiche collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Al Dirigente responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate e precisamente:
 - l'attività di accertamento, con relativa trasmissione al Dirigente competente dell'idonea documentazione in base alla quale ha proceduto all'accertamento dell'entrata secondo le disposizioni contenute nel Capo II, così come previsto dagli artt. 178 e 179 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché l'idonea documentazione comprovante l'accertamento dell'entrata lo stesso verrà effettuato contestualmente all'emissione dell'ordinativo di incasso;
 - l'attività istruttoria di controllo e di verifica di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni, e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate;
 - per le entrate non aventi natura tributaria, la messa in mora del debitore ai sensi dell'art. 15, Capo II, del presente Regolamento;
 - l'iscrizione a ruolo se il recupero coattivo dell'entrata avviene con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e quando non debba preliminarmente essere emanato un atto ingiuntivo (ad esempio per le entrate extra tributarie e per violazione del Codice della Strada);
3. Qualora l'acquisizione e/o la gestione in fase coattiva delle entrate sia stata affidata a terzi compete al Dirigente responsabile della specifica entrata, e/o al Dirigente dell' Ufficio/Servizio che ha espletato le fasi procedurali dell'affidamento, vigilare sull'osservanza della convenzione di affidamento secondo quanto meglio definito nella stessa convenzione.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra i soggetti responsabili si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.

ART. 8 – MODALITA' DI VERSAMENTO

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge e dai Regolamenti, le somme spettanti al Comune possono essere versate, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) Versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio Tesoreria-Entrate diverse;
 - c) Disposizioni, giroconti, bonifici accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari, a favore della Tesoreria Comunale;
 - d) Mediante assegno circolare;

- e) Mediante carta di credito, di debito o altro strumento di pagamento di istituto convenzionato con il Tesoriere comunale;
- f) Mediante altre eventuali modalità di versamento;

Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.

- 2. Nel rispetto del principio della semplificazione e dell'economicità, i soggetti che curano la riscossione sono tenuti a predisporre altre modalità possibili di versamento, quali il pagamento tramite mezzi telematici anche con l'attuazione della procedura del PAGOPA di cui al D.Lgs 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, cui il Comune ha aderito con comunicazione all'AGID (*Agenzia per l'Italia Digitale*) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 423 del 16 dicembre 2015;

ART. 9 – OMISSIONE E RITARDI DEI PAGAMENTI

- 1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all' Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito;
- 2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione o accertamento dovrà presentare i requisiti richiesti per legge;
- 3. Le comunicazioni al destinatario degli atti di cui ai precedenti commi deve essere effettuata tramite notifica o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata laddove l'indirizzo del destinatario sia presente nell'indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti del Ministero dello Sviluppo Economico (*INI-PEC*), oppure sia stato dallo stesso destinatario preventivamente indicato alla pubblica amministrazione, secondo quanto previsto per legge.

ART. 10 – DILAZIONI DI PAGAMENTO

- 1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda sottoscritta e motivata, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamento dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima di ventiquattro mesi, di dodici mesi con importo inferiore a 3.000€, con possibilità per il Responsabile della specifica entrata di prevedere

- un periodo di dilazionamento più prolungato, in particolari ed eccezionali situazioni, anche considerando l'importo; in ogni caso, qualunque sia la durata scelta, dovrà esserne data motivazione nel provvedimento di dilazione;
- c) per rateizzazioni superiori a 24 mesi l' accoglimento dell' istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria;
 - d) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
 - e) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
 3. Competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Dirigente del Servizio responsabile delle singole entrate che provvede alle condizioni e nei limiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) con apposita propria determinazione da trasmettere anche al Dirigente della Direzione Attività Finanziaria - Aziende.

ART. 11 – ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall' Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell' utente, dalle norme di legge o di regolamenti che disciplinano le singole entrate;
2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell' esercizio dell' attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90;
3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell' Ente sono disciplinate dalle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del Funzionario Responsabile.

ART. 12 – POTERI ISPETTIVI

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all' articolo precedente, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate;
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Capo II

Accertamento (D.Lgs. 118/2011 – Principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria.

ART. 13 – OBBLIGHI DEGLI UFFICI CONNESSI ALL'ACCERTAMENTO

1. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

2. Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

3. Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l'operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro.

4. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la natura del trasferimento entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc..

5. Nel caso di rateizzazione di entrate proprie, l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la rateizzazione risponda a principi di ragionevolezza, e che non superi i 12 mesi dell'anno successivo. L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate. Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono.

6. Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito:

a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie ed extratributarie;
b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari.

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. Tale strumento di divulgazione può essere adottato anche dagli altri Enti.

Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;

c) per quanto riguarda, in particolare, i "Contributi a rendicontazione", costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa" a rendicontazione", l'accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:

_ in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi "a rendicontazione" a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:

- l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;

- l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.

Nel corso della gestione, l'attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l'Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

7. Nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo(esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

Per quanto riguarda, in particolare, i contributi del Ministero della giustizia per gli uffici giudiziari, l'accertamento è effettuato sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito nei confronti del Comune, da parte del Ministero della Giustizia, a seguito dell'esame della rendicontazione presentata, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. In ogni caso, è annualmente considerato esigibile il 70 per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente (articolo 2, comma 2, del DPR 4 maggio 1998, n.187).

La rata a saldo è accertata sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito da parte del Ministero della Giustizia, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. Nell'esercizio in cui è incassato il saldo, si provvede alla cancellazione degli eventuali residui attivi riguardanti l'acconto della rata cui il saldo si riferisce e gli acconti degli esercizi precedenti, se non correlati a formale riconoscimento del credito da parte del Ministero.

8. Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo.

L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate.

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa.

Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento.

Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile, si procede a tale registrazione quando l'avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo).

9. Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente

10. Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro

la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale.

11. Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.

12. Le entrate derivanti da interessi attivi sono accertate imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. Con riferimento agli interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e comunicati nei primi mesi dell'anno successivo, è possibile accertare l'entrata nell'anno successivo, imputandola all'esercizio precedente, sulla base della comunicazione della banca o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto.

13. Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto) sono accertate al momento dell'incasso.

14. Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile.

15. Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate vincolate al finanziamento di interventi di investimento.

16. L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda è esigibile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera. Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata sempre nell'esercizio in cui è rilasciato il permesso, imputandola nell'esercizio in cui, in considerazione dei regolamenti dell'ente, si prevede sia riscossa. In caso di incertezza, l'entrata riguardante la seconda quota è accertata nell'esercizio in cui scade il permesso di costruire.

17. Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto.

18. Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge. Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è consentito l'accertamento delle entrate con imputazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell'anno successivo.

19. Per tutte le altre cessioni di beni, l'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà. In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

20. La cessione di diritti di superficie prevede la riscossione di un canone che, in genere, è incassato anticipatamente. L'obbligazione attiva sorge con il rogito, ed è in tale momento che l'entrata deve essere accertata, con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. L'accertamento è anticipato nel caso in cui l'entrata sia incassata anticipatamente rispetto al rogito, salve le garanzie di legge. Se il diritto di superficie è convertito in un diritto di proprietà si applicano le norme della cessione dei beni.

21. L'entrata derivante dalla concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali è accertata a seguito dell'emanazione dell'atto amministrativo, con imputazione contabile all'esercizio previsto nell'atto amministrativo per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

ART. 14 – COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALL'ACCERTAMENTO

1. I Dirigenti dei Servizi che hanno promosso l'accertamento di entrata dovranno comunicare al debitore, nella fattura, bollettino o quant'altro in maniera espressa o codificata, qualora si dovesse ricorrere all'utilizzo di sistemi meccanizzati, quanto segue:
 - a) l'importo della somma dovuta;
 - b) la causale;
 - c) capitolo di competenza;
 - d) estremi dell'eventuale accertamento, che potrà essere comunicato dal Dirigente;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) il termine per adempiere stabilito in 30 giorni dalla data di comunicazione;
2. L'Ufficio competente dovrà provvedere a segnalare agli Uffici e Servizi interessati l'avvenuta riscossione delle somme accertate non appena venutane a conoscenza in base ai documenti di cassa, mediante trasmissione dei bollettini di conto corrente postale, delle quietanze o di quant'altro sia idoneo a comprovare l'avvenuto incasso se ciò non sia possibile attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche tali da consentire, in tempi reali, l'interscambio dei dati e della documentazione.

ART. 15 – RIMBORSI

1. Il rimborso di un' entrata versata e risultante non dovuta è disposto dal Dirigente competente per settore;
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione attestante l' avvenuto pagamento nonché le circostanze a fondamento dell' istanza stessa;
3. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, specifiche per la singola tipologia di entrata a decorrere dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 16 – COMPENSAZIONI

1. È ammessa la compensazione tra debiti relativi alle entrate comunali disciplinate dal presente Regolamento e crediti maturati nei riguardi del Comune facenti capo al medesimo utente, quando debiti e crediti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili;
2. La compensazione si ha su istanza di parte o su iniziativa dell' Ente stesso, previa autorizzazione del soggetto interessato;
3. Le obbligazioni non tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, in base ad espressa richiesta da parte del soggetto interessato e si perfeziona contabilmente con l' emissione del mandato di pagamento e reversale di incasso;
4. La compensazione estingue debito e credito dal giorno della loro coesistenza, restando tuttavia, impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell' ufficio a seguito dell' attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

ART. 17 – IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune non può rifiutare il pagamento parziale di rate scadute e il pagamento in acconto per rate non ancora scadute; tuttavia, se esistono rate scadute, il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per l'eventuale eccedenza sull' ammontare delle prime, compresi gli eventuali interessi di mora, i diritti e le spese maturati a favore del Comune;
2. Nei riguardi delle rate scadute, l' imputazione è fatta, rata per rata e iniziando dalla più remota, al debito per la somma capitale maggiorata dalle eventuali sanzioni amministrative e poi al debito per interessi di mora e non può essere fatta ai diritti e alle spese maturati a favore del Comune se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora;
3. Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 1193 e 1194 c.c..

ART.18 OBBLIGO DI FATTURAZIONE

1. Spetta ai Servizi responsabili delle entrate l'emissione delle fatture attive così come stabilito dalla normativa che disciplina l'I.V.A.

TITOLO IV RISCOSSIONE

Capo I – Principi generali

ART. 19 – IMPORTI MINIMI

1. Non si procede al recupero del credito in fase di accertamento, di liquidazione e di riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore, qualora la somma dovuta sia inferiore a € 10,00 comprensive di sanzioni, interessi, ed altri accessori salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari. Tale disposizione non si applica:
 - alle somme dovute a titolo di corrispettivi per servizi resi a pagamento dall'Ente, fermo restando che gli Uffici e Servizi responsabili delle specifiche entrate, anche in considerazione dell'onerosità della procedura di recupero, dovranno fare in modo che la prestazione, dalla quale scaturisce l'importo inferiore ad € 10,00 venga effettuata soltanto se il richiedente è in grado di esibire copia della ricevuta di pagamento;
 - quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, risulti comunque inferiore al limite di € 10,00.
2. Per i rimborsi di importi versati e risultanti non dovuti, la somma oltre la quale l'Ente provvederà al rimborso, su richiesta del soggetto, è di € 10,00 non comprensiva degli interessi.
3. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità di euro.
4. Il rimborso di somme erroneamente versate all'Ente può essere richiesto entro e non oltre la chiusura contabile dell'esercizio finanziario (approvazione rendiconto finanziario).

Capo II – Recupero crediti derivanti da entrate patrimoniali

ART. 20 – PRINCIPIO GENERALE

1. Le disposizioni del presente capo si applicano esclusivamente al recupero dei crediti non aventi natura tributaria e quando lo stesso recupero non sia affidato a terzi, previa deliberazione del C.C. secondo quanto stabilito art. 6, comma 2.

ART. 21 – INVITO AL PAGAMENTO

1. Il Dirigente del Servizio che ha promosso l'accertamento, verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, provvederà a mettere in mora il debitore inviando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'invito al pagamento contenente:
 - a) l'importo della somma dovuta comprensiva delle spese di notifica;
 - b) le modalità di pagamento;
 - c) il termine per adempiere stabilito in giorni trenta dalla data di notifica;
 - d) l'avvertimento che trascorso inutilmente tale termine si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute comprensive degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento, nonché degli interessi moratori maturati, sulle somme dovute, dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui alla lettera c);
 - e) le modalità di pagamento che dovranno riportare, anche in versione codificata, tutti i dati necessari all'identificazione del soggetto debitore e all'individuazione del credito al fine di consentire la tempestiva emissione dell'ordinativo di incasso.
2. L'invito costituisce in mora il debitore ad ogni effetto di legge, se non già diversamente costituito.
3. Sarà cura dei singoli Dirigenti dei Servizi trasmettere al Dirigente dell'Ufficio Entrate l'elenco dei solleciti di pagamento di cui al precedente comma per le operazioni di sua competenza relative al recupero coattivo dei crediti secondo le disposizioni del presente capo. L'elenco dovrà contenere il nominativo, l'importo del debito, i dati della quietanza di pagamento, la scadenza di pagamento, la causale, capitolo di entrata e l'eventuale numero di accertamento.
4. Le procedure di riscossione coattiva devono iniziare entro quarantacinque giorni decorso il termine assegnato per l'adempimento con l'invito al pagamento.

ART. 22 – INGIUNZIONE

1. In caso di inadempimento alla richiesta di pagamento, il Dirigente competente per Direzione predispone, qualora il Dirigente del Servizio legale non instauri un giudizio civile e qualora non sussista un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., ordinariamente entro il termine di giorno 60 dalla data di notifica dell'invito al

pagamento, il provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910, n. 639.

2. L'ingiunzione deve essere emessa per la somma indicata nella lettera di sollecito, oltre gli interessi legali moratori secondo le disposizioni contenute nell'art. 18 del presente regolamento, le spese di notifica dell'invito al pagamento e dell'ingiunzione.
3. Le spese e gli oneri per l' emissione e la notifica dell' ingiunzione, restano, comunque, a carico del debitore anche quando il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti, nel caso in cui,
4. anche solo per negligenza, abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria, oltre che nell'ipotesi di tardivo versamento dell'intero importo a debito eseguito oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune, tale da avere attivato la successiva fase di riscossione coattiva per il recupero del credito.

ART. 23 – ESECUZIONE

1. In caso di mancato pagamento e di mancata opposizione nei 30 giorni successivi alla notifica dell'ingiunzione, il Dirigente competente per Direzione predisporrà il ruolo secondo le disposizioni di legge.

ART. 24 – INTERESSI

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore, gli interessi vengono così determinati:
 - a) interessi legali al saggio tempo per tempo vigente. I crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di pagamento e fino alla fine del mese che precede l'emanazione dell'atto ingiuntivo;
 - b) interessi di mora pari al saggio legale con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui all'art. 15 lett. c) e fino alla fine del mese che precede l'emanazione dell'atto ingiuntivo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

ART. 26 – NORMA FINALE

1. Il presente regolamento ha effetto a decorrere dalla data di approvazione